



Approvazione del modello di versamento “F24 Semplificato”, per l’esecuzione dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni - Estensione della modalità di versamento unitario”F24EP” all’imposta municipale propria (IMU)

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

DISPONE

1. Approvazione del modello di versamento “F24 Semplificato”

- 1.1 E’ approvato il modello di versamento denominato “F24 Semplificato”, di cui all’allegato 1, per eseguire i versamenti unitari ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in favore dell’Erario, delle Regioni e degli Enti locali.
- 1.2 Il modello “F24 Semplificato” è reso disponibile gratuitamente nel formato elettronico reperibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it ed è utilizzabile a partire dal 1° giugno 2012.
- 1.3 A partire dal 1° giugno 2012 è soppresso il modello “F24 predeterminato” per l’esecuzione dei versamenti dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 giugno 2004, ferma restando la possibilità di utilizzare i modelli precompilati già distribuiti ai contribuenti.

2. Estensione della modalità di versamento ”F24EP”

- 2.1 E’ estesa la modalità di versamento mediante modello “F24EP” per consentire agli enti pubblici il versamento dell’imposta municipale propria (IMU), di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Motivazioni

Il nuovo modello di versamento “F24 Semplificato” risponde all’ esigenza di agevolare gli adempimenti dei soggetti che devono effettuare i versamenti di alcune tipologie di entrate a favore dell’Erario, delle Regioni e degli Enti locali, utilizzando un modello semplificato che si compone di un’unica pagina. Inoltre, per le sue caratteristiche (mono pagina), il nuovo modello si presta anche alla postalizzazione da parte dei Comuni delle richieste di pagamento dell’IMU e consente agli operatori di ottenere un risparmio dei costi per la carta e per l’archiviazione. Il nuovo modello è utilizzabile dal 1° giugno 2012 e dalla medesima data è soppresso il modello “F24 predeterminato” per l’esecuzione dei versamenti dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 giugno 2004, ferma restando la possibilità di utilizzare i modelli precompilati già distribuiti ai contribuenti.

Con il presente provvedimento è, inoltre, estesa la modalità di versamento “F24EP” per consentire agli enti pubblici il versamento dell’imposta municipale propria (IMU).

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 8, comma 1; art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
- Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997;

- Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 24, commi 39 e 40; art. 25, comma 5, recanti norme in materia di riscossione);
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322: “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 1998;
- Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni;
- Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (art. 37 comma 49), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 agosto 2006.
- Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (art. 13), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214: “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n. 284, supplemento ordinario;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 giugno 2002;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 gennaio 2003;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 giugno 2004;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 ottobre 2007;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 aprile 2012.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 25 maggio 2012

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Attilio Befera*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs n. 39/1993



ALLEGATO 1

(Modello F24 SEMPLIFICATO)

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 *Semplificato*

Il modello F24 *Semplificato* è un modello di pagamento unificato, ideato per agevolare i contribuenti che devono pagare e compensare le imposte erariali, regionali e degli enti locali, compresa l'IMU (Imposta Municipale Propria), presso gli sportelli degli agenti della riscossione, delle banche convenzionate e degli uffici postali.

Attenzione: i campi con lo sfondo grigio relativi a *ravvedimento, immobili variati, acconto, saldo, numero immobili e detrazione* devono essere compilati esclusivamente da chi utilizza il modello di pagamento per i versamenti IMU.

Come si compila il modello

Il modello è composto da una sola facciata che contiene due distinte di pagamento: la parte superiore è la copia per chi effettua il versamento, la parte inferiore è la copia per la banca, l'ufficio postale o l'agente della riscossione.

Nella sezione **"CONTRIBUENTE"** occorre riportare il codice fiscale e i dati anagrafici (i campi "codice atto" e "codice ufficio" sono compilati solo se espressamente richiesto dall'ente impositore).

Il "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" deve essere indicato insieme al "codice identificativo", desumibile dalla tabella "codici identificativi" pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it (ad esempio: genitore/tutore = 02; curatore fallimentare = 03; erede = 07), con il codice fiscale del:

– coobbligato;

– erede, genitore, tutore o curatore fallimentare che effettua il pagamento per conto del contribuente e che deve firmare il modello.

All'interno della sezione **"MOTIVO DEL PAGAMENTO"** nella colonna **"Sezione"** il contribuente deve indicare il destinatario del versamento: **"ER"** (erario) o **"RG"** (regione) o **"EL"** (ente locale). Nelle colonne successive deve inserire il codice tributo e il codice ente per i quali si effettua il versamento e l'anno di riferimento cui questo si riferisce, espresso in quattro cifre (ad esempio 2012). L'elenco completo dei codici tributo è disponibile presso gli agenti della riscossione, le banche e gli uffici postali e può essere prelevato anche dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Eventuali errori commessi nella compilazione possono comportare richieste di pagamento della stessa somma già versata.

Gli importi devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali, anche se queste sono pari a zero (ad esempio: somma da versare pari a 52 euro, va indicato 52,00). In presenza di più cifre decimali occorre arrotondare la seconda con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, si arrotonda al centesimo per eccesso, altrimenti per difetto (ad esempio: 52,755 euro arrotondato diventa 52,76; 52,758 euro arrotondato diventa 52,76; 52,752 euro arrotondato diventa 52,75).

Se il contribuente paga gli importi dovuti a titolo di saldo o acconto in unica soluzione, all'interno della sezione **"MOTIVO DEL PAGAMENTO"**, nella colonna **"rateazione/mese rif."** deve indicare 0101. In caso di pagamento rateale, al momento del pagamento di ciascuna rata, il contribuente deve indicare per ogni tributo, nella colonna **"rateazione/mese rif."**, la rata che sta pagando e il numero di rate prescelto (ad esempio, se versa la seconda di sei rate, deve indicare 0206).

Dopo la compilazione, il contribuente deve firmare l'apposito campo **"FIRMA"**.

In caso di addebito sul conto corrente, il contribuente deve indicare il proprio codice IBAN nello spazio **"Autorizzo addebito su c/c IBAN"**, vicino al campo **"FIRMA"**.

Compensazione

Il contribuente può compensare i crediti che gli spettano con debiti inerenti tributi, indicati nello stesso modello F24. Occorre tener presente che il credito si può compensare fino ad azzerare il totale dei debiti. Il saldo finale del modello, infatti, non può mai essere negativo e riportare, quindi, un'eccedenza di credito, ma soltanto positivo, cioè chiudere con un importo da versare, oppure pari a zero.

Anche in quest'ultimo caso, in cui nulla risulta dovuto in seguito alla compensazione perché il saldo finale è zero, il contribuente deve comunque compilare e presentare il modello.

Chi effettua la compensazione, per esporre correttamente i crediti, deve indicare:

a) nella colonna "codice tributo", il relativo codice da cui scaturisce il credito;

b) nella colonna "anno di riferimento", il periodo d'imposta cui si riferisce il credito;

c) nella colonna "importi a credito compensati", l'ammontare del credito che si intende utilizzare in compensazione.

In ogni caso, l'importo massimo compensabile è pari a 516.456,90 euro.

ISTRUZIONI PARTICOLARI PER IL PAGAMENTO DELL'IMU

Per il versamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU), all'interno della sezione **"MOTIVO DEL PAGAMENTO"**, nella colonna **"Sezione"** è indicato il codice **"EL"**, mentre in ogni riga il contribuente deve:

– nello spazio "codice ente", inserire il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, costituito da quattro caratteri;

– nello spazio "ravv." barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento;

– nello spazio "immob. variati" barrare qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedano la presentazione della dichiarazione di variazione;

– nello spazio "acc." barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;

– nello spazio "saldo" barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;

– nello spazio "numero immobili" indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);

– nello spazio "anno di riferimento" indicare l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio "ravv.", specificare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata;

– nello spazio "importi a debito versati" indicare l'importo a debito dovuto. Se il contribuente ha diritto alla detrazione (riportata nella colonna "detrazione") deve indicare l'imposta al netto della stessa.

Lo spazio "rateazione" deve essere compilato solo se l'Amministrazione finanziaria fornisce le relative istruzioni, ad esempio con circolari o risoluzioni.